

(N. 666-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 18 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-A) (1)

modificato dal Senato della Repubblica (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 2 dicembre 1949

modificato dalla Camera dei Deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 16 dicembre 1949 (V. Stampato N. 520-A-B)

modificato dal Senato della Repubblica (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 24 febbraio 1950

modificato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 29 marzo 1950 (V. Stampato N. 520-A-C)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, numero 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4^o, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3^o, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

« I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4^o ».

Art. 2-bis (nuovo). — « La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6^o, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

Art. 3. — *Il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5^o, o nella classe II, grado 4^o, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3^o, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2-bis (nuovo). — « La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6^o, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

Identico.

Identico.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

I commi secondo e terzo sono soppressi.

Sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

«I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

Art. 3-bis (nuovo). — «I professori di grado quarto, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, dal 1° novembre 1948, e dal 1° novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che farà carico sul capitolo 136 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, sarà fatto fronte, per 10 milioni, mediante storno dal capitolo 240, e, per la rimanente parte, mediante storno dal capitolo 253 dello stato di previsione medesimo.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

Art. 3.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'articolo 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso.

Art. 3

Identico.